



allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 26 OTT. 2022 al
n° 2770 Mod. 3 con
liquidati 0 (esente) di cui
per imposta IPOT. 0

ASSOCIAZIONE TORRE – APS

STATUTO

14 SETTEMBRE 2022

MODIFICHE STATUTARIE

ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della L. 6 giugno ,2016, n. 106, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo Settore. Adeguamento statutario RUNTS Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Sommario

ART. 1 - DENOMINAZIONE.....	3
ART. 2 - SEDE E DURATA.....	3
ART. 3 - SCOPI E PRINCIPI ISPIRATORI	3
ART. 4 - AMBITI E TIPOLOGIE DELL'ATTIVITA' SOCIALE.....	4
ART. 5 - SOCI.....	5
ART. 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.....	6
ART. 7 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI.....	7
ART. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.....	7
ART. 9 - VOLONTARI	7
ART. 10 - ORGANI SOCIALI	8
ART. 11 - CARICHE SOCIALI	8
ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI	9
ART. 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CON FUNZIONE ELETTIVA.....	11
ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO	11
ART. 15 - PRESIDENTE.....	13
ART. 16 - VICEPRESIDENTE	13
ART. 17 - SEGRETARIO	13
ART. 18 - TESORIERE	13
ART. 19 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI	14
ART. 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO	14
ART. 21 - BILANCIO SOCIALE.....	15
ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO	15
ART. 23 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	16
ART. 24 - LIBRI SOCIALI	16
ART. 25 - MODIFICHE STATUTARIE.....	16
ART. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.....	16
ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	17
ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI	17

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE DENOMINATA

"ASSOCIAZIONE TORRE - APS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del codice civile e della Legge n. 383/2000 e del D. Lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") l'Associazione di Promozione Sociale: **"ASSOCIAZIONE TORRE - APS"**.

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Pordenone, (PN), nella sede che viene di volta in volta stabilita dall'Assemblea ordinaria dei Soci in base alle norme del D. Lgs. 117/2017; le variazioni di indirizzo all'interno del comune di Pordenone non costituiscono modificazioni dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - SCOPI E PRINCIPI ISPIRATORI

L'associazione non riconosciuta è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui al successivo articolo 4.

L'Associazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili né direttamente né indirettamente.

Scopo dell'Associazione è la promozione e la valorizzazione del sistema di relazioni sociali che caratterizzano la città e il suo ambiente, collocandolo in un sistema di relazioni integrato e globale.

L'Associazione si propone di sviluppare nuove forme di partecipazione alla vita pubblica, nuove forme di progettazione e di azione, in sintonia con le esigenze di una società in cui sono sempre più determinanti le relazioni e la comunicazione.

Si propone di coinvolgere il maggior numero di persone e organismi radicati nelle diverse realtà sociali, economiche e culturali del territorio, con l'obiettivo di connettere e valorizzare tutte le risorse attuali e potenziali della società civile.

L'azione dell'Associazione e di ogni suo componente è ispirata ai principi e ai valori della pace, della libertà, della legalità, della giustizia, della solidarietà, del rispetto dei diritti fondamentali delle persone, dell'amicizia, e, rifiutando ogni tipo di discriminazione, considera il pluralismo, le differenze e la complessità fonti di ricchezza per gli individui e per la società.

L'Associazione persegue i propri scopi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



ART. 4 - AMBITI E TIPOLOGIE DELL'ATTIVITA' SOCIALE

Per il raggiungimento delle finalità sociali, l'Associazione si propone di operare pubblicamente nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.L. 117/2017:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può inoltre realizzare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente quali:

- a) la produzione, distribuzione, diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) la partecipazione agli organismi di consultazione e di governo delle istituzioni pubbliche;
- c) l'organizzazione e la gestione di attività, strutture mobili e immobili atte a promuovere la conoscenza del patrimonio idrico e storico del quartiere di Torre e della città (Castello, Villa Romana, Noncello, rogge, laghetti, ecc.), a tutelarne e monitorarne l'ambiente naturale, a salvaguardarne e fruirne le risorse naturalistiche, storiche e culturali;
- d) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità al disposto legislativo

L'Associazione può aderire ad iniziative, stringere alleanze, avere rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguono in tutto o in parte finalità analoghe.

Nell'espletamento delle finalità statutarie, l'Associazione può stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, prendere e dare in locazione, possedere e gestire beni mobili e immobili, compiere operazioni di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari, mobiliare, compresi affidamenti presso istituti bancari, ed altre attività analoghe.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo

ART. 5 - SOCI

Possono aderire all'Associazione tutti i soggetti, maggiorenni e minorenni, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, che condividono i principi e le finalità statutarie, portano il proprio contributo secondo capacità e disponibilità nelle scelte e nelle attività dell'Associazione, si impegnano a versare la quota associativa annuale il cui importo viene deciso dall'Assemblea.

I soci possono essere:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Onorari - Può essere nominata socio onorario ogni persona che, con scritti ed opere, abbia contribuito in modo eccezionale al perseguimento degli scopi della Associazione. Il Consiglio Direttivo propone la nomina di un socio onorario all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria. I soci onorari mantengono il loro status a vita salvo procedura di decadenza per gravi cause etiche o di comportamento scorretto verso l'Associazione. Il decadenza del titolo di socio onorario viene proposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere sottoscritte da uno degli esercenti la potestà genitoriale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.



La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori, che comunque devono intendersi a fondo perduto.

Possono aderire all'Associazione anche Associazioni, Enti, ASD, Aziende pubbliche e private, Circoli, Gruppi organizzati di persone che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione; saranno rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante o suo delegato o nel caso di gruppi organizzati da persona appositamente e formalmente designata dal gruppo. Il voto di questi Soci sarà paritario a quello di ciascun altro Socio.

L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro è prevista a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Tale condizione non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.

Nella sede dell'Associazione è tenuto un albo aggiornato e pubblico dei Soci.

Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato gratuito. L'Associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo, previa approvazione del Consiglio Direttivo, ai propri Associati nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n.117/2017.

Le comunicazioni ai Soci, le convocazioni delle assemblee e dei consigli direttivi, nonché la relativa documentazione possono essere trasmessi via posta ordinaria o via posta elettronica. Gli indirizzi saranno quelli forniti dai Soci nel modulo di iscrizione. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Segretario mediante posta ordinaria o posta elettronica.

ART. 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

I Soci maggiorenni aderenti all'Associazione ed iscritti nel libro soci da almeno tre mesi hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto attraverso i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi, ai sensi dell'art. 320 C.C.

Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

I Soci, per le prestazioni volontarie, non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione presso la sede sociale a fronte di richiesta scritta al Presidente.

ART. 7 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, in ragione delle esigenze e disponibilità dichiarate.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall'Assemblea.

I Soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota sociale annuale deliberata dall'Assemblea;
- b) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese, secondo le rispettive attribuzioni, dagli organi sociali.

ART. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione. Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

Perde la qualifica di Socio anche colui che non ottempera al pagamento della quota associativa annuale entro il 31 Dicembre dell'anno solare in corso.

Il Socio viene dichiarato escluso dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione deve essere comunicata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno ne hanno dato luogo, a mezzo lettera o a mezzo posta elettronica, agli indirizzi all'uopo comunicati al momento dell'iscrizione.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo di l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso mediante lettera raccomandata, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 - VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere
- g) L'Organo di Controllo, laddove eletto
- h) Il Revisore dei conti, laddove eletto

ART. 11 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito: il tutto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Presidente e relativamente al Presidente, dal Consiglio Direttivo



ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, dal Presidente o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice, o con comunicazione telematica, agli Associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede ove si tiene la riunione e l'ora per la quale la riunione è convocata.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale in altro comune o lo scioglimento dell'Associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto.

È consentito l'intervento all'assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

L'Assemblea ordinaria:

- a) fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) fissa annualmente l'importo delle quote sociali di adesione;

- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione
- g) approva il programma annuale dell'Associazione;
- h) delibera gli spostamenti della sede nell'ambito del Comune di Pordenone;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- j) procede eventualmente all'elezione ed alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone preventivamente il numero dei componenti
- k) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino a 3 deleghe in sostituzione di altri Soci.

Gli "enti" associati hanno diritto ad un solo voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o in sua assenza da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro e conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- b) ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 2/5 (due quinti) dei Soci.

Essa dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo statuto con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei soci presenti in assemblea;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- c) delibera il trasferimento della sede legale in altro comune
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega; la delibera sullo scioglimento dell'Associazione deve avere la maggioranza qualificata di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto.

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CON FUNZIONE ELETTIVA

Quando svolge la funzione elettiva delle cariche sociali, l'Assemblea nomina un Segretario e due Scrutatori che non possono essere contemporaneamente candidati alle cariche medesime.

Possono candidarsi i Soci maggiorenni regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Verranno elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Potranno essere espresse al massimo quattro preferenze.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e informa sulle modalità e l'ordine delle votazioni. In caso di sua assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei Soci presenti.

Vengono elette alle cariche sociali le persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, verrà nominato il Socio con maggiore anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

Dei lavori dell'Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composta da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, la cui maggioranza è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Alla scadenza del mandato, il Consiglio continua a esercitare le proprie funzioni in regime di "prorogatio", fino a che non sia nominato il nuovo Consiglio.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere anagraficamente più anziano. In apertura di ogni riunione, in mancanza del Segretario, viene nominato tra i presenti un segretario il quale redige il verbale.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri componenti il presidente;
- b) elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- c) elegge il tesoriere e il segretario;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g) individua le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle d'interesse generale, esperibili dall'associazione;
- h) entro il 31/03 di ciascun anno predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente e, se previsto dalla legge, il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione;
- i) conferisce procure generali e speciali;
- j) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- l) accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- m) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

In caso venga a mancare per decadenza o dimissione uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) ha legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- b) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati;
- c) rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- d) convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- e) dispone, insieme al Tesoriere, dei fondi sociali;
- f) può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale;
- g) In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente

ART. 16 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente qualora vi siano casi di assenza o impedimento.

Il Vicepresidente coadiuva il lavoro del Presidente il quale può a lui delegare specifici compiti o attività.

ART. 17 - SEGRETARIO

L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative, ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Assemblea;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

ART. 18 - TESORIERE

Provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.

ART. 19 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- a) dalle quote sociali annuali, nella misura decisa dall'Assemblea, e dagli eventuali contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- c) da iniziative promozionali;
- d) da sponsorizzazioni;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati a favore di Soci, oppure con convenzioni con soggetti pubblici e privati, e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
- f) dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
- g) da raccolta fondi nei limiti e con le modalità conformi al disposto legislativo

L'Assemblea potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto dell'Associazione, le delibere dell'Assemblea e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Fanno parte del patrimonio dell'associazione il logo costituito dal disegno della torre stilizzato e con la scritta "Associazione TORRE" e tutti i loghi riguardati attività specifiche.

Fanno parte del patrimonio dell'associazione gli strumenti di comunicazione multimediali che l'Associazione stessa deciderà di usare.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 21 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 23 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo.

ART. 24 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 25 - MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e le maggioranze previste dall'art. 12.

Ogni modifica dello Statuto non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, e con la Legge italiana.

ART. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ex art. 21 Codice Civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia di qualunque natura dovesse sorgere tra gli associati oppure tra gli associati e l'associazione verrà devoluta alla decisione inappellabile di un unico arbitro designato dalle parti oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone tra gli avvocati abilitati al patrocinio nelle giurisdizioni superiori.

Quale amichevole compositore, l'arbitro così nominato giudicherà della lite in via irrituale secondo principi di equità.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

